01671-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO SIANI	- Presidente -	Sent. n. sez. 3631/2021
ENRICO GIUSEPPE SANDRINI		CC - 25/11/2021
DOMENICO FIORDALISI		R.G.N. 29213/2021
MICHELE BIANCHI	- Relatore -	
ANTONIO CAIRO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Paola Mastroberardino che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 6 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto la richiesta presentata da (omissis) e avente ad oggetto il rinvio dell'esecuzione della pena ovvero l'ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute.

Premesso che l'istante sta scontando la pena dell'ergastolo, il Tribunale, dato atto del quadro patologico psichiatrico come desumibile dalla relazione del servizio medico interno con pareri specialistici anche di parte, ha ritenuto che il trattamento e i controlli periodici fossero attuabili anche all'interno dell'istituto di detenzione.

2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di (omissis), chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo vengono denunciati violazione dell'art. 147 cod. pen. e difetto di motivazione, in quanto, a fronte di un quadro psicopatologico grave, tale da rendere necessario l'inserimento in un SAI, il Tribunale non aveva considerato che anche il direttore sanitario della casa circondariale di (omissis) aveva ritenuto l'incompatibilità con il regime carcerario - tanto che poi, dopo un breve periodo a (omissis), il detenuto era stato trasferito a (omissis) – e che era stato assegnato un detenuto di assistenza, dati significativi di una condizione carceraria integrante trattamento inumano e degradante.

Era stato ritenuto che la condizione psicopatologica non avesse inciso sul regime di vita del detenuto, ma tale giudizio non era stato motivato a fronte del riconosciuto livello grave della patologia psichiatrica.

L'assunto secondo il quale non sarebbero necessari trattamenti specialistici assicurabili solo da strutture sanitarie esterne è smentito dal parere dello psichiatra del carcere di (omissis), reso in data 25 settembre 2020, dalla certificazione in data 2 aprile 2021 e anche dalle precedenti perizie.

Non risultava individuabile un centro clinico specializzato dell'amministrazione penitenziaria.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del rigetto della istanza, subordinata, di applicazione provvisoria del ricovero in rems.

Sul punto, il Tribunale non aveva preso posizione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deduce motivi infondati e privi di interesse e va, perciò, complessivamente, respinto.

1. Con riguardo al giudizio di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto con la condizione carceraria, il primo motivo denuncia la omessa valutazione della documentazione sanitaria attestante la significativa incidenza della patologia psichiatrica sulle condizioni di vita del detenuto e la necessità del ricorso a specifici presidi sanitari esterni.

Il motivo è infondato.

L'ordinanza impugnata ha evidenziato che la più recente consulenza psichiatrica, risalente al marzo 2021, aveva evidenziato l'adeguatezza della terapia farmacologia somministrata e raccomandato la prosecuzione del regime di sorveglianza a vista, e dunque ha riscontrato, da una parte, che le condizioni psichiche erano compatibili con il mantenimento di un livello dignitoso della qualità di vita all'interno del carcere e, dall'altra, che non era necessario l'accesso costante a servizi specializzati esterni, se non per periodici controlli o esami specifici.

2. Il secondo motivo denuncia omessa motivazione in ordine all'istanza di ricovero presso una Residenza per l'Esecuzione di Misure di Sicurezza (Rems).

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Infatti, se è pur vero che il Tribunale non ha valutato l'istanza proposta dalla parte, comunque si tratta di istanza inammissibile per assenza dei requisiti di legge.

Infatti, è stato precisato che in caso di grave infermità psichica sopravvenuta al fatto non è possibile disporre il ricovero in una REMS, avendo tali strutture – ai sensi dell'art. 3-*ter*, comma 2, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 - come unici destinatari i malati psichiatrici ritenuti non imputabili in sede di giudizio penale o che, condannati, siano stati sottoposti ad una misura di sicurezza (*Sez.* 1, *n.* 21969 *del* 17/07/2020, STRANO, Rv. 279375).

3. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25 novembre 2021.

Il Consigliere estensore
Michele Bianchi

Il Presidente
Vincenzo Stani

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
17 GEN 2022
IL CANCELLIERE
Pietro Di Mao